



Regione Ecclesiastica Calabria  
Metropoli di Cosenza  
Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano  
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano

---

## REGOLAMENTO INTERNO

Alle Parti Private e Pubbliche  
(i.e.: Patroni di Fiducia, Patroni d'Ufficio, Difensori del Vincolo,  
Promotore di Giustizia)  
Agli Operatori ed ai Ministri (i.e. Giudici Istruttori, Giudici Uditori,  
Cancellieri, Vice-Cancellieri, Notari ed Attuari)  
che intervengono nei P. O. di N.M.  
che si trattano innanzi al Tribunale Ecclesiastico Metropolitano  
dell'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano

Il sottoscritto Vicario Giudiziale:

Considerato che, è necessario ed opportuno, per diversi motivi, dare direttive al fine di garantire che ognuno compia le mansioni per le quali è stato chiamato;

Sentiti il Vicario Giudiziale Aggiunto ed i Giudici Istruttori, a seguito di ampio, approfondito e costruttivo confronto:

Si Stabilisce

quanto segue:

Dell'attività preliminare al processo

I fedeli che intendono informarsi circa l'eventuale introduzione di una causa per la dichiarazione della nullità matrimoniale, possono prendere contatti con la Cancelleria del TEM, che provvede ad indirizzarli al Vicario Giudiziale ed al suo Aggiunto, per un primo servizio di consulenza, al fine di 'ascoltare, discernere, indirizzare'.

Della richiesta di iniziare una causa.



Regione Ecclesiastica Calabria  
Metropoli di Cosenza  
Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano  
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano

---

La richiesta di iniziare una causa matrimoniale è presentata dalla Parte Proponente al Vicario Giudiziale od al suo Aggiunto, i quali chiariscono con le modalità più opportune l'iter procedurale e la partecipazione economica nelle forme stabilite dalla CEI.

Della richiesta dell'assegnazione del Patrono d'Ufficio.

Il Vicario Giudiziale, assegna ai fedeli che ne fanno richiesta il Patrono d'Ufficio, che li assista in giudizio, tenendo conto delle ragioni addotte, avvalorate dalla documentazione richiesta secondo le vigenti disposizioni CEI, e valutate alla luce delle particolari situazioni oggettive del richiedente.

Il Patrono d'Ufficio è tenuto ad assicurare il servizio di consulenza nelle modalità stabilite dal Vicario Giudiziale, ed ad introdurre le cause, una volta esperita la consulenza, rispettando l'ordine cronologico.

#### Del Libello

Incardinato il Libello, fermo restando che la Parte ha il diritto di riservarsi l'esibizione della necessaria documentazione da allegare, questo viene notificato al Difensore del Vincolo, che entro e non oltre 5 giorni utili, ha facoltà di esporre per iscritto il suo pensiero;

in difetto, e spirati i fatalia, il Libello si considera ammesso.

#### Della Concordanza del Dubbio

Trascorsi i predetti 5 giorni utili, in assenza di comunicazioni da parte degli aventi diritto, si procede d'ufficio alla Contestazione della Lite ed alla Concordanza del Dubbio, che sarà notificata agli aventi diritto.

#### Dell'Apertura dell'Istruttoria

Decretata l'Apertura dell'Istruttoria, le Parti, Private e Pubbliche, entro 5 giorni utili, possono presentare 'Quesita', fermo restando la facoltà del Giudice Istruttore di proporre di suoi.



Regione Ecclesiastica Calabria  
Metropoli di Cosenza  
Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano  
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano

---

I quesiti che il Difensore del Vincolo può proporre al Giudice Istruttore devono essere pertinenti al capo di nullità concordato evitando che gli stessi siano eccessivamente numerosi (cfr. can. 1564; art. 169 DC).

#### Dell'Istruzione della Causa

Con riferimento all'attività del Giudice Istruttore, in applicazione e ad integrazione di quanto dettato dal CIC e dalla DC, si stabilisce quanto segue.

Il ricorso del quale al can. 1527, § 2, contro la non ammissione di una prova, va diretto al Collegio Giudicante;

in atti deve sussistere documentazione di ogni ammissione (o rigetto) di prova di parte o della disposizione di prova d'ufficio, nonché della sua notifica agli aventi diritto, in particolare per quanto concerne i testi ai sensi dei cann. 1554-1555.

Nel condurre gli interrogatori, il Giudice Istruttore, che può acquisire 'Quesiti' proposti sia dalla Parti Private come da quelle Pubbliche, fatto sempre salvo il suo diritto di proporre 'Quesiti' da lui stesso formulati, deve osservare con particolare accortezza quanto previsto dai cann. 1562-1564, sia nell'ammettere domande proposte dalle Parti Private e/o Pubbliche, sia nel porre domande d'ufficio.

Stante quanto disposto dal can. 1677, e sue successive modifiche (MIDI), è diritto del Difensore del Vincolo prendere visione degli atti giudiziari benché non ancora pubblicati ed esaminare documenti prodotti dalle Parti, fatto salvo il diritto del Giudice Istruttore, che secondo l'opportunità, su singoli atti dovesse aver disposto altrimenti.

#### Delle Perizie

Nelle N.M. dove è richiesto l'intervento del Perito, secondo la prudente valutazione del Giudice Istruttore, le Parti Pubbliche e Private possono presentare eventuali pertinenti 'Quesiti', entro e non oltre 5 giorni dal Decreto di Nomina del Perito, resta impregiudicato il diritto del Giudice Istruttore di porre i 'Quesiti' che ritiene opportuni.



Regione Ecclesiastica Calabria  
Metropoli di Cosenza  
Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano  
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano

---

### Del 'Visum' del Difensore del Vincolo

Conclusa la fase istruttoria, il Giudice deposita in Cancelleria gli esiti dell'indagine, al Difensore del Vincolo, sono concessi 5 giorni utili, per prenderne visione, ed apporre il 'Visum'.

Quanto all'apposizione del 'Visum' si precisa e si dispone che esso consiste solo e soltanto nell'apposizione della firma autografa e della data, si fa esplicito divieto di apporre altro (timbri, sigle, segni, od altro, ...).

A seguito della presa visione degli atti, il Difensore del Vincolo, può proporre richieste di integrazioni, che senza alcun vincolo di esecuzione, saranno opportunamente valutate dal Giudice Istruttore, ed entro 5 giorni utili, potrà ovvero potrà non dare seguito, senza alcun obbligo di motivazione.

Delle eventuali richieste del difensore del vincolo, non si dà seguito a protocollo.

### Della Pubblicazione degli Atti

Spirati i termini, la Cancelleria provvederà alla 'Pubblicazione degli Atti', secondo la vigente normativa.

Le Parti Private e Pubbliche, ne riceveranno copia, nelle parti che il Giudice Istruttore avrà ritenuto, secondo l'opportunità, di rendere pubbliche.

Si ricorda, sotto pena di sanzione, che a nessuno, sia Parti Pubbliche che Private, è lecito e consentito divulgare il contenuto degli atti, e si dispone che la Parti Pubbliche, come parimenti i Giudici Ponenti/Relatori, espletato il loro munus, detengano illecitamente presso di sé alcun atto pertinente alla causa, e li riportino in Cancelleria.

### Dell'esibizione del 'Restrictus' e delle 'Animadversiones'

Per quanto attiene alla 'Redazione' delle 'Animadversiones', questo TEM, in perfetta adesione al Supremo Magistero della Chiesa, fa suo, quanto dichiarato nel Discorso di SS Pio XII, al Tribunale della Sacra Rota, il giorno 02.10.1944, che si riporta negli 'Allegati'.



Regione Ecclesiastica Calabria  
Metropoli di Cosenza  
Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano  
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano

---

Si allegano al presente punto i 'Criteri e Principi' per la Redazione della Difesa del Vincolo, che fanno parte integrante del presente 'Regolamento'.

Le 'Animadversiones' debbono essere esibite in Cancelleria entro e non oltre 30 giorni utili, salvo documentati impedimenti, da approvarsi dal Vicario Giudiziale.

Dell'avvenuta esibizione delle 'Animadversiones', a cura della cancelleria, viene apposta data di acquisizione, per le sole finalità interne.

Se spirati i 30 giorni utili, non fossero state esibite le 'Animadversiones', il Vicario Giudiziale, sentito il Giudice Istruttore, secondo l'opportunità può disporre la 'Designazione ad actum' di un altro Difensore del Vincolo.

#### Dei Compensi

Stante la diversità di posizione dei diversi operatori del TEM, già in precedenza stabilita, che viene ulteriormente confermata, si precisa che:

- i Giudici Istruttori, il Patrono d'Ufficio, se presente, ed il Difensore del Vincolo, si devono attenere alla presentazione della nota riguardante la prestazione professionale resa con la relativa 'Fattura' come da regime fiscale di ciascuno tenuto ad emetterla;

- l'eventuale presenza alle Udienze, del Promotore di Giustizia, ovvero del Difensore del Vincolo, non saranno retribuite;

- per quanto attiene alla presenza del Patrono d'Ufficio, si precisa che in ragione del suo ufficio è tenuto solo alla presenza dell'audizione della Parte Patrocinata, che è ricompresa nel suo compenso, ma non è tenuto alla presenza dell'escussione dei testi, salvo sua diversa disponibilità, ma tali presenze non saranno retribuite;

- qualora il Giudice Istruttore ravvisasse l'opportunità della presenza di uno dei sopraddetti, ne farà richiesta scritta al Vicario Giudiziale, il quale sentito il Giudice Istruttore, ne determinerà o meno l'opportunità, quanto alla presenza ed all'eventuale compenso;



Regione Ecclesiastica Calabria  
Metropoli di Cosenza  
Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano  
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano

---

- per quanto riguarda i compensi, si determina, che la 'Prestazioni Occasionali' verranno corrisposte solo dopo che la Parte/le Parti, avranno provveduto al saldo/conguaglio.

Disposizione Finale

Ogni interpretazione del presente 'Regolamento' è riservata al Vicario Giudiziale.

Della 'Revisa' e della 'Recognitio'

Le presenti disposizioni, 'salvis iuribus', a valere quale 'Regolamento Interno', dopo la 'Revisa' e la 'Recognitio' del Moderatore, S. Ecc.za Ill.ma e Rev.ma l'Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano, avranno vigore dal giorno successivo alla loro ratifica, ed avranno vigenza 'ad experimentum' fino al giorno 31.12.2019.

Cosenza, 03 del mese di Giugno, del 2019, Vidimus ed aprobavimus ad experimentum.

*L. + S.*

*+ Francescantonio Nolè*

*Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano  
Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Metropolitano  
dell'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano*

\* \* \*

Quale, conclusione, si riporta quanto solennemente dichiarato nel Discorso di SS Pio XII al Tribunale della Sacra Rota, del giorno 02.10.1944:



Regione Ecclesiastica Calabria  
Metropoli di Cosenza  
Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano  
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano

---

**‘Il processo matrimoniale nel suo ordinamento e subordinazione al fine universale della Chiesa, la salute delle anime.**

- Abbracciando ora con la mente il già detto, il Nostro pensiero vede palesemente come il processo matrimoniale rappresenta una unità di fine e di azione, nella quale i singoli partecipanti debbono esercitare il loro particolare ufficio in reciproco coordinamento e in comune ordinamento al fine medesimo; a somiglianza dei membri di un corpo, che hanno bensì ciascuno la loro propria funzione e la loro propria attività, ma al tempo stesso sono reciprocamente coordinati e insieme ordinati al conseguimento dello stesso scopo finale, che è quello dell'intero organismo.

Tuttavia questa considerazione intorno all'intima natura del processo matrimoniale rimarrebbe incompleta, se non si desse uno sguardo anche ai suoi esterni rapporti.

Il processo matrimoniale nel foro ecclesiastico è una funzione della vita giuridica della Chiesa.

Nella Nostra Enciclica sul Corpo mistico di Cristo abbiamo esposto come la cosiddetta «*Chiesa giuridica*» è bensì di origine divina, ma non è tutta la Chiesa; come essa in qualche modo rappresenta soltanto il corpo, che deve essere vivificato dallo spirito, vale a dire dallo Spirito Santo e dalla sua grazia.

Nella stessa Enciclica spiegavamo altresì come tutta la Chiesa, nel suo corpo e nella sua anima, quanto alla partecipazione dei beni e al profitto che ne deriva, è costituita esclusivamente per la «*salvezza delle anime*», secondo la parola dell'Apostolo: «*Omnia vestra sunt*».

Con ciò è indicata la superiore unità e il superiore scopo, cui sono destinate e si dirigono la vita giuridica e ogni giuridica funzione nella Chiesa.

Ne segue che anche il pensiero, il volere e l'opera personale nell'esercizio di una tale attività debbono tendere al fine proprio della Chiesa: la salute delle anime.

In altri termini, il fine superiore, il principio superiore, l'unità superiore non dice altro che «*cura delle anime*», come tutta l'opera di Cristo sulla terra fu cura delle anime, e cura delle anime fu ed è tutta l'azione della Chiesa.

Ma il giurista, che, come tale, guarda al nudo diritto e alla rigida giustizia, suole mostrarsi quasi istintivamente estraneo alle idee e agli intenti della cura delle anime e propugna una chiara separazione tra i due fori, il foro della coscienza e quello dell'esterna convivenza giuridico-sociale.



Regione Ecclesiastica Calabria  
Metropoli di Cosenza  
Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano  
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano

---

Questa tendenza verso una netta divisione dei due campi è fino a un certo grado legittima, in quanto il giudice e i suoi collaboratori nel procedimento giudiziario non hanno per ufficio proprio e diretto la cura pastorale.

Sarebbe però un funesto errore l'affermare che non si trovino anch'essi in ultima e definitiva istanza al servizio delle anime.

Essi verrebbero così a mettersi nel giudizio ecclesiastico fuori dello scopo e dell'unità di azione propri della Chiesa per divina istituzione; sarebbero come membri di un corpo, che non si inseriscono più nella sua totalità e non vogliono più sottoporre e ordinare la loro azione allo scopo dell'intero organismo”.

Allegati.

Discorso di SS Pio XII, al Tribunale della Sacra Rota, il giorno 02.10.1944: ‘Al *Difensore del vincolo* spetta di sostenere la esistenza ovvero la continuazione del vincolo coniugale, non però in modo assoluto, ma subordinatamente al fine del processo, che è la ricerca e il risulamento della verità oggettiva.

Il Difensore del vincolo deve collaborare al fine comune, in quanto indaga, espone e chiarisce tutto ciò che si può addurre in favore del vincolo.

Affinché egli, che è da considerare come «*Pars necessaria ad iudicii validitatem et integritatem*», possa adempire efficacemente il suo ufficio, l'ordine processuale gli ha attribuito particolari diritti e assegnato determinate incombenze.

E come non sarebbe compatibile con l'importanza della sua carica e con l'adempimento solerte e fedele del suo dovere, se egli si contentasse di una sommaria visione degli atti e di alcune superficiali osservazioni; così non è conveniente che tale ufficio venga affidato a coloro che mancano ancora di esperienza della vita e di maturità di giudizio.

Da questa regola non esenta il fatto che le osservazioni del Difensore del vincolo vengono sottoposte all'esame dei giudici, poiché questi hanno da trovare nell'accurata opera di lui un aiuto e un complemento della propria attività, né è da pretendere che essi rifacciano sempre tutto il lavoro e tutte le indagini del Difensore, per potersi fidare della sua esposizione.

D'altra parte non si può nemmeno esigere dal Difensore del vincolo che egli componga e prepari ad ogni costo una difesa artificiosa, senza curarsi se le sue affermazioni abbiano un serio fondamento oppure no.

Una tale esigenza sarebbe contraria alla sana ragione; graverebbe il Difensore del vincolo di una fatica inutile e senza valore; non porterebbe nessun



Regione Ecclesiastica Calabria  
Metropoli di Cosenza  
Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano  
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano

---

chiarimento, ma piuttosto una confusione della questione; trascinerebbe dannosamente il processo per le lunghe.

Nell'interesse stesso della verità e per la dignità del suo ufficio, si deve dunque riconoscere in massima al Difensore del vincolo, ove il caso lo richieda, il diritto di dichiarare: che dopo un diligente, accurato e coscienzioso esame degli atti, non ha rivenuta alcuna ragionevole obiezione da muovere contro la domanda dell'attore o del supplicante.

Questo fatto e questa coscienza di non dovere incondizionatamente sostenere una tesi ordinatagli, ma di essere al servizio della verità già esistente, preserverà il Difensore del vincolo dal proporre interrogazioni unilateralmente suggestive e insidiose; dall'esagerare e mutare possibilità in probabilità o perfino in fatti compiuti; dall'affermare o costruire contraddizioni, dove un sano giudizio non le vede o facilmente le scioglie; dall'impugnare la veridicità di testimoni a causa di discrepanze o inesattezze in punti non essenziali o senza importanza per l'oggetto del processo, discrepanze e inesattezze, di cui la psicologia delle deposizioni dei testi insegna che esse rimangono nell'ambito delle normali cause di errore e non tolgono valore alla sostanza della deposizione stessa.

La coscienza di dover servire alla verità riterrà infine il Difensore del vincolo dal chiedere nuove prove, quando le già addotte siano pienamente sufficienti a stabilire la verità: ciò che anche in altra occasione designammo come da non approvarsi.

Né si obietti che il Difensore del vincolo deve scrivere le sue *animadversiones* non «*pro rei veritate*», ma «*pro validitate matrimonii*».

Se con ciò si vuole intendere che egli ha per parte sua da mettere in rilievo tutto quel che parla in favore e non quel che è contro l'esistenza o la continuazione del vincolo, l'osservazione è ben giusta.

Se invece si volesse affermare che il Difensore del vincolo nella sua azione non è tenuto a servire anch'egli, come ad ultimo scopo, all'accertamento della verità oggettiva, ma deve incondizionatamente e indipendentemente dalle prove e dai risultati del processo sostenere la tesi obbligata della esistenza o della necessaria continuazione del vincolo, questa asserzione sarebbe da ritenersi come falsa. In tal senso tutti coloro che hanno parte nel processo debbono senza eccezione far convergere la loro azione all'unico fine: *pro rei veritate!*

\* \* \*

Principi e Criteri da adottarsi per la redazione delle



Regione Ecclesiastica Calabria  
Metropoli di Cosenza  
Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano  
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano

---

‘Animadversiones’ per la Difesa del Vincolo,  
del ‘Restrictus Iuris et Facti’ dei Patroni,  
della stesura della Sentenza del Giudice Ponente/Relatore

La ‘Difesa del Vincolo’, il ‘Restrictus Iuris et Facti’, la Sentenza, devono essere impostati secondo i seguenti criteri: prudenza, sollecitudine per la giustizia, ‘animus pastorale’, rispetto per le persone, e per il lavoro altrui, e soprattutto ragionevolezza.

In particolare, il Difensore del Vincolo “non può mai agire a favore della nullità del matrimonio” (Art. 56, § 5 DC); nel caso in cui, “rationabiliter” (cfr. can. 1432) ritiene valido il matrimonio in questione, deve chiedere di rispondere motivatamente “negative” al dubbio concordato.

“Se in qualche caso particolare non ha nulla da proporre o da esporre ragionevolmente contro la nullità di matrimonio, può rimettersi alla giustizia del tribunale” (art. 56, § 5 DC) o appellandosi al can. 1061.

Non è consentito che nella Difesa del Vincolo, siano formulati dubbi sulla correttezza di quanto sia stato fatto nel corso dell’Istruttoria; in difetto la Difesa viene rinviata all’estensore.

Non è consentito nella Difesa del Vincolo formulare od avanzare istanze istruttorie, in difetto la Difesa viene rinviata all’estensore.

Specimen per le ‘Animadversiones’, i ‘Restrictus Iuris et Facti’ e le Sentenze.

**FATTISPECIE (IN BREVE):**

- a) Conoscenza delle parti, inizio e svolgimento del fidanzamento;
- b) Matrimonio e vita coniugale;
- c) Circostanze della separazione/divorzio.

**ITER PROCESSUALE:**

- a) Incardinazione del libello, concordanza del dubbio;
- b) Deposizione delle parti, numero di testimoni.

**IN IURE:**

- a) Indicazione dei capi di nullità del caso;



Regione Ecclesiastica Calabria  
Metropoli di Cosenza  
Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano  
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano

---

b) Brevi elementi di dottrina e giurisprudenza necessari a puntualizzare e precisare la fattispecie concreta.

**IN FACTO:**

a) Nella stesura delle osservazioni, è necessario seguire lo schema seguente: prove dirette e indirette, circostanze pre e post nuziali

b) Le dichiarazioni delle deposizioni, che riportano solamente i passaggi salienti, vanno scritte tra virgolette ed in corsivo

c) I riferimenti delle citazioni vanno scritti nel seguente modo: (Summ., numero di domanda e/o pag. oppure Supp./Addendum Summ., numero di domanda e/o pag.)

d) È assolutamente da evitare l'inserimento del nome e cognome dei testimoni (può invece essere utilizzata la formula: un altro testimone (Summ., pag. e/o numero di domanda) afferma: "..."), ed evitare scrupolosamente che dalla stessa citazione si possa desumere la persona che abbia detto quanto riportato

e) È assolutamente da evitare l'inserimento del nome e cognome del/dei Periti di ogni genere (può invece essere utilizzata la formula: il Consulente, il CTU (Summ., pag. e/o numero di domanda) afferma: "..."), ed evitare scrupolosamente che dalla stessa citazione si possa desumere la persona che abbia detto quanto riportato

**CONCLUSIONE** in particolare per le 'Animadversiones':

a) Il sottoscritto DV/D pertanto chiede che il Collegio si pronunci negativamente, dichiarando la validità del matrimonio in oggetto;

b) Il sottoscritto DV, non avendo rilevato argomenti ragionevoli a favore del vincolo, si rimette al prudente giudizio del Collegio giudicante;

c) Il sottoscritto DV, facendo appello al can. 1060 e del favor iuris di cui gode il matrimonio, chiede che il Collegio giudicante si pronunci per la validità del matrimonio.

**FORMATO:**

il testo delle 'Animadversiones', dei 'Restrictus Iuris et Facti', e le Sentenze, devono essere su fogli singoli, in formato A4, stampati su una sola



Regione Ecclesiastica Calabria  
Metropoli di Cosenza  
Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano  
Tribunale Ecclesiastico Metropolitano

---

facciata, firmati e datati solo in calce, in difetto, non saranno accettate dalla Cancelleria.